

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADELLA, ARMOSINO, BERRUTI, TOMMASO FOTI, GHIGLIA,
GIBIINO, OSVALDO NAPOLI, TORTOLI**

Delega al Governo per l'emanazione di norme volte alla tutela della salute, al risanamento dell'ambiente nonché alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto

Presentata il 20 gennaio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amianto è uno dei principali responsabili dell'insorgere, fra i lavoratori in Europa, di tumori legati alla professione. I prodotti a base di amianto presenti nelle abitazioni private, in edifici e in infrastrutture commerciali, nonché le varie discariche di amianto disseminate nel nostro ecosistema continuano a causare malattie e decessi senza precedenti.

Per anni l'amianto (o asbesto) è stato considerato un materiale estremamente versatile a basso costo, con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie e in prodotti di consumo.

In Italia, la maggiore diffusione e il maggiore impiego dell'amianto per realizzare

manufatti hanno raggiunto il culmine tra gli anni sessanta e gli anni ottanta, mentre il declino ha avuto inizio con la circolare del Ministero della sanità n. 45 del 10 luglio 1986, recante « Piano di interventi e misure tecniche per l'individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 1986, fino alla sua messa al bando con la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto ».

Tuttavia di recente è stato chiaramente appurato che il rischio dovuto all'amianto non è legato solo alla professione.

I manufatti che contengono l'amianto, infatti, con il passare degli anni subiscono, come tutti i materiali, un invecchiamento naturale causato da interventi di manutenzione, di riparazione eccetera; in questi casi si verifica un passaggio delle fibre dal prodotto che lo contiene all'ambiente circostante, generando casi di inquinamento.

La cessazione dell'utilizzo dell'amianto ha fatto sì che l'esposizione a questo inquinante si è spostata dall'ambiente di lavoro a quello di vita, dando luogo a un'emergenza non solo sanitaria ma anche ambientale.

Bisogna ricordare che nell'ambiente di lavoro erano consentite, negli anni passati, concentrazioni di fibre di asbesto assai più elevate, fino a scendere, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (ora abrogato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha fissato un generale valore limite di esposizione pari a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria), a 0,6 fibre per metro lineare (ff/ml) per il crisotilo e a 0,2 ff/ml per le altre varietà di amianto e per loro miscele con crisotilo; inoltre il problema biologico e in particolare l'effetto oncogeno dell'amianto non risulta subordinato alla durata e all'intensità dell'esposizione, pertanto l'effetto non dipende dalla dose alla quale si è stati esposti, ma dalla natura delle fibre inalate e dalle loro caratteristiche.

La messa al bando dell'amianto ha ridotto notevolmente il numero dei lavoratori esposti; tuttavia è altrettanto vero che attualmente la maggior parte delle operazioni a rischio di esposizione all'amianto riguardano interventi di bonifica e di smaltimento dei materiali che lo contengono e in questi casi gli operatori risultano esposti a concentrazioni elevate di fibra. Dato, poi, il lungo tempo di latenza dall'esposizione ad amianto fino alla possibile insorgenza del mesotelioma (da 15 a 40 anni), l'amianto continuerà a costituire un grave problema ancora per parecchi decenni.

A distanza di quasi diciassette anni dalla messa al bando dell'amianto in Italia,

dunque, l'emergenza dovuta all'uso scriteriato di questo materiale altamente nocivo per la salute umana non è finita e il peggio — come già detto — deve ancora arrivare.

Secondo dati recenti sul territorio italiano ci sono 2,5 miliardi di metri quadri di coperture di *eternit*, pari a 32 milioni di tonnellate di cemento amianto, e molte tonnellate di amianto friabile, per un totale di amianto puro di circa 8 milioni di metri cubi, di cui l'80 per cento crisotilo e il 20 per cento costituito da altri minerali.

Queste cifre sono drammaticamente indicative dell'emergenza ambientale che dobbiamo fronteggiare; per completare il quadro dobbiamo aggiungere anche il fatto che in Italia ogni anno muoiono per esposizione all'amianto circa 4.000 persone e che l'amianto ha determinato un forte incremento delle malattie respiratorie quali asbestosi, mesotelioma pleurico e carcinomi polmonari e bronchiali: questi ultimi, in particolare, sono oltre 1.500 all'anno e si presume aumenteranno fino a 20.000-30.000 nei prossimi cinque anni tra le persone precedentemente esposte all'amianto nell'ambiente di lavoro o nell'ambiente di vita.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la presente proposta di legge affronta l'emergenza amianto sia dal punto di vista ambientale che di quello sanitario.

In quest'ottica l'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo individuandole nella salvaguardia, nella tutela e nel miglioramento dell'ambiente, nella tutela della salute e nella promozione dei livelli di qualità di vita umana e specificando che tali finalità saranno conseguite attraverso misure in materia di smaltimento dell'amianto e di bonifica dei siti inquinati nonché di monitoraggio delle patologie correlate all'esposizione di fibre di amianto e di sostegno alle persone colpite da asbestosi e da carcinomi.

L'articolo 2 individua nello strumento della delega legislativa al Governo lo strumento normativo con il quale dare corpo agli interventi previsti, anche in considerazione del fatto che le materie su cui si interviene sono oramai considerate, anche dalla giurisprudenza costituzionale, og-

getto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni. Il comma 1 prevede, dunque, che il Governo, per realizzare le finalità definite ai sensi dell'articolo 1, è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi sulla base di specifici principi e criteri direttivi individuati dal comma in esame. Il comma 2 dispone che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Il comma 3, infine, prevede la trasmissione — entro nove mesi, pena la decadenza dall'eserci-

zio della delega legislativa — degli schemi di decreto legislativo predisposti dal Governo alle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere nel quale le Commissioni indicano le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi individuati dal comma 1 dell'articolo in esame. Il Governo, tenuto conto dei pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione dei medesimi ritrasmette alle Camere i testi, con le modifiche e con le sue osservazioni, per il parere definitivo che le Commissioni competenti devono esprimere entro venti giorni.

Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

L'articolo 3 reca la quantificazione degli oneri e la necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente, alla tutela della salute e alla promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso interventi di smaltimento dell'amianto e di bonifica dei siti inquinati nonché di monitoraggio delle patologie correlate all'esposizione di fibre di amianto e di sostegno alle persone colpite da tali patologie.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute in relazione alla nocività delle fibre di amianto presenti nei luoghi di lavoro e di vita, attraverso interventi finalizzati, in particolare, a limitare per i lavoratori e per le popolazioni interessate i rischi di esposizione nell'attività estrattiva di amianto o di prodotti contenenti amianto nonché negli interventi di movimentazione nelle lavorazioni e negli sbancamenti di terreno per la realizzazione di opere edilizie infrastrutturali;

b) eliminazione dei fattori di rischio connessi alla presenza dell'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici

e manufatti di proprietà pubblica e privata in cui è stata rilevata la presenza di amianto, da realizzare con interventi idonei e mirati prioritariamente a:

1) istituire forme di finanziamento pubbliche finalizzate all'eliminazione dei rischi per la salute derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e per gli interventi di straordinaria manutenzione negli edifici di edilizia residenziale pubblica finalizzati alla rimozione, all'incapsulamento o al confinamento dei materiali contenenti amianto;

2) prevedere forme di agevolazione tributaria per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati;

c) predisposizione da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257, di un piano nazionale triennale che preveda:

1) il divieto di impiego di materiali sostitutivi dell'amianto la cui innocuità non è già stata dimostrata;

2) il completamento delle bonifiche dei siti a maggiore rischio e maggiormente inquinati;

3) le modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;

4) le possibilità di smaltimento alternativo;

5) le linee guida per la sorveglianza sanitaria dei soggetti attualmente esposti al rischio amianto e dei soggetti che sono stati esposti al medesimo rischio;

6) il modello di registro dei soggetti esposti al rischio amianto;

7) la ricerca biomedica per valutare le condizioni necessarie per effettuare la diagnosi precoce dei tumori causati da amianto per coloro che sono stati esposti al citato materiale;

8) la ricerca biomedica per la scoperta di terapie efficaci in favore dei soggetti affetti da malattie asbesto-correlate;

d) sostegno ai soggetti che, a qualsiasi titolo, sono o sono stati esposti all'amianto e abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto, da realizzare attraverso interventi finalizzati, in particolare, a:

1) istituire forme di indennizzo in favore dei soggetti malati o, in caso di loro decesso a causa della malattia, in favore dei loro superstiti;

2) prevedere la possibilità di fruire di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di prestazioni sanitarie gratuite di assistenza specifica;

3) garantire l'assistenza legale gratuita;

e) promozione dell'attività di ricerca da parte di strutture pubbliche o private accreditate che realizzino progetti sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'esposizione all'amianto;

f) predisposizione di strumenti di promozione dell'informazione sulle patologie asbesto-correlate e sulle tutele normative vigenti in favore dei soggetti che, a qualsiasi titolo, sono o sono stati esposti all'amianto e hanno contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto;

g) sostegno, anche a livello regionale, delle iniziative di informazione e di educazione promosse dalle associazioni contro l'utilizzo dell'amianto e dalle associazioni delle vittime dell'amianto;

h) riaffermazione del ruolo delle regioni e degli enti locali anche ai fini di una verifica della condizione epidemiologica della popolazione regionale in riferimento alle malattie asbesto-correlate, dello stato di attuazione delle bonifiche ambientali nonché dell'applicazione complessiva delle leggi e dei piani regionali sull'amianto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi stabiliti dal citato comma 1. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 e al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote stabilite all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, sono aumentate al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

